

A576 - META AI

Provvedimento n. 31971

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 maggio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 e, segnatamente, l'articolo 13, comma 1;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera, adottata in data 22 luglio 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l., per accertare una presunta violazione dell'articolo 102 TFUE, in merito alla pre-installazione del servizio di Meta AI nell'app di WhatsApp, con possibile pregiudizio sulla concorrenza nel mercato relativo all'offerta dei servizi di *Chatbot* o Assistenti AI;

VISTA la propria delibera, adottata in data 25 novembre 2025, con la quale è stata ampliata oggettivamente l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l., per accertare la presunta violazione dell'articolo 102 TFUE, anche con riferimento alle nuove condizioni contrattuali adottate da Meta a decorrere dal 15 ottobre 2025, in merito al divieto di accesso al canale WhatsApp ovvero al suo utilizzo da parte di terzi allo scopo di fornire agli utenti della piattaforma WhatsApp servizi di *Chatbot* generaliste o Assistenti AI;

VISTO il contestuale avvio, ex articolo 14-bis, del *sub*-procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato con riferimento alle nuove condizioni contrattuali, introdotte in data 15 ottobre 2025, e all'integrazione di ulteriori strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp;

VISTA la propria delibera, adottata in data 22 dicembre 2025, con la quale sono state adottate le misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/1990 nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. per evitare, nelle more del procedimento di merito, il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza nel mercato relativo all'offerta dei servizi di *Chatbot* o Assistenti AI;

CONSIDERATO che, in data 4 dicembre 2025, la Commissione europea ha, in merito alle nuove condizioni contrattuali di accesso a WhatsApp da parte delle AI *Chatbot* generaliste adottate da Meta a decorrere dal 15 ottobre 2025, avviato una procedura per l'applicazione dell'articolo 102 TFUE nei confronti di Meta (AT.41034 - *Exclusion of AI competitors from WhatsApp*) escludendo dall'oggetto dell'indagine il territorio italiano;

CONSIDERATO che, in data 9 febbraio 2026, la Commissione europea ha, nell'ambito del procedimento AT.41034 - *Exclusion of AI competitors from WhatsApp*, trasmesso a Meta una *Statement of Objections* in merito alle nuove condizioni contrattuali di accesso a WhatsApp da parte delle AI *Chatbot* generaliste adottate da Meta a decorrere dal 15 ottobre 2025;

CONSIDERATO che, in data 15 aprile 2026, la Commissione europea, ha esteso l'oggetto del procedimento AT.41034 - *Exclusion of AI competitors from WhatsApp* anche al territorio italiano;

CONSIDERATO che, in data 15 aprile 2026, la Commissione europea, nell'ambito del procedimento AT.41034 - *Exclusion of AI competitors from WhatsApp*, ha altresì trasmesso, anche con riferimento al territorio italiano, a Meta una *Supplementary Statement of Objections* in merito alle nuove condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo di WhatsApp da parte di terzi allo scopo di fornire agli utenti della piattaforma WhatsApp servizi di *Chatbot* o Assistenti AI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1/2003, l'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del medesimo Regolamento priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE;

RITENUTO pertanto che, alla luce citato articolo 11, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1/2003, nel caso di specie, sia venuta meno la competenza dell'Autorità ad applicare l'articolo 102 TFUE con riferimento alle condotte oggetto di intervento da parte della Commissione;

RITENUTO che, nel caso di specie, siano, allo stato, venuti meno i motivi di intervento con riferimento alle condotte oggetto del presente procedimento;

DELIBERA

la chiusura del procedimento A576.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa